

Statuto di Spa sportiva dilettantistica

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

È costituita una Società per azioni denominata “..... S.p.A. Sportiva Dilettantistica”

Articolo 2

La Società ha sede legale in, l'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con delibera dell'Assemblea dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto esclusivo, senza fini di lucro, l'esercizio di attività di avviamento allo sport, di formazione e preparazione di atleti, nonché la gestione di tornei ed ogni altra attività sportiva di in genere tendenti a formare e migliorare la salute fisica, morale e spirituale dei giovani relativa a detti sports nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I..... (o dell'Ente di promozione sportiva) e dei suoi Organi, nonché del CONI. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società affiliate. La Società non ha fine di lucro, eventuali proventi non potranno in nessun caso essere divisi fra i soci, anche in forme indirette. La Società, per le proprie partecipazioni ed interessenze ed anche per la migliore attuazione degli scopi sociali, potrà rilasciare, tramite l'Organo Amministrativo, fidejussioni a favore di terzi senza limite alcuno.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro (..... virgola zero zero) ed è rappresentato da n.(.....) azioni del valore di nominali Euro xx (xxx) cadauna.

Le azioni sono indivisibili. Salve contrarie disposizioni di legge, le azioni, quando siano interamente liberate, possono essere al portatore; l'azionista ha diritto di ottenere, a sue spese, la conversione delle azioni al portatore in nominative e viceversa.

Ogni azione è indivisibile; il possesso della azioni implica adesione al presente statuto.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 6

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che lo stesso reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione del 5% (cinque per cento) fermo il disposto dell'art. 2477 del Cod. civ.

I soci possono versare in conto capitale per consentire il raggiungimento dello scopo sociale, altri fondi. Su tali somme è escluso che ogni potere del Consiglio di Amministrazione di riconoscere e corrispondere interessi di sorta, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ASSEMBLEE

Articolo 7

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 8

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sull'approvazione del bilancio di esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta ai sensi di legge. Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località in Italia, a seconda di quanto indicato nell'avviso di convocazione, da

redigere e pubblicare ai sensi di legge. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, e pur se tenute fuori dalla sede legale, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

Articolo 9

Possono intervenire all'Assemblea i possessori di azioni depositate nei modi e termini previsti nell'avviso di convocazione. Ogni socio, che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Cod. civ. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero ancora – in mancanza di quest'ultimo – dal consigliere più anziano presente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.

Nei casi di cui all'art. 2365 Cod. civ. ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Articolo 11

Le assemblee degli azionisti sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza.

Per la legale costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per la validità delle sue deliberazioni, valgono le presenze e le maggioranze prescritte dal Cod. civ., rispettivamente per la prima e seconda convocazione.

TITOLO III AMMINISTRAZIONE

Articolo 12

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci.

L'Assemblea che procede alla nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Gli amministratori durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'intero Consiglio di Amministrazione cadrà nell'ipotesi venga a mancare anche uno solo degli Amministratori. L'Assemblea ordinaria che nomina gli amministratori fissa il compenso loro spettante. Spetta al Consiglio ripartire il compenso stesso tra i propri membri; in mancanza di determinazione gli amministratori hanno diritto ad un compenso secondo l'opera prestata.

Articolo 13

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti, i quali durano in carica tutto il tempo per il quale esercitano le funzioni di amministratori.

Il Consiglio, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più Consiglieri delegati, fissandone i poteri con le limitazioni previste dall'art. 2381 Cod. civ. .

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Articolo 14

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute al Presidente.

Articolo 15

Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o altrove, comunque in Italia, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o da un altro amministratore designato dal Consiglio stesso.

La convocazione può essere fatta mediante lettera o telegramma da spedire almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine può essere ridotto a tre giorni, o con telex o telefax inviati due giorni prima. Le riunioni possono anche essere tenute in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Consiglio ed il segretario.

Articolo 16

Per la regolare costituzione e per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme dell'art. 2388 del Cod. civ. A parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente, anche fra persona estranea al Consiglio stesso.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

TITOLO V BILANCIO

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede – entro i termini di legge – alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite, corredandoli di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Articolo 19

Sugli utili netti risultanti dal bilancio verrà detratto il cinque per cento da assegnarsi alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'Assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che dovranno interamente essere reinvestiti nella Società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4.

TITOLO V LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 20

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il residuo attivo che dovesse emergere dopo il rimborso ai soci del capitale, dovrà essere assegnato al C.O.N.I. o comunque devoluto a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge per le Società per azioni e dello statuto della Federazione Italiana (o Enti di promozione sportiva.....) nonché le disposizioni emanate dai competenti organi federali e dal Coni che si intendono qui integralmente riportate e accettate.

Firmato

.....

sottoscrizione notaio rogante

.....

